

COLLEGIO DI ROMA – DECISIONE N. 569/2017 – PRES. SIRENA – EST. CHERTI.

**Finanziamento – usura genetica – erronea indicazione del valore di riferimento – infondatezza - usura sopravvenuta – *ius superveniens* – buona fede dell’intermediario – rigetto.** (cod. civ., artt. 1815 e 1419)

## **FATTO**

La controversia ha ad oggetto un contratto di mutuo, ed attiene al ritenuto superamento dei tassi d’interesse della soglia di usura ex art. 1815 cod. civ.; in particolare data 14 aprile 2009, parte ricorrente stipulava un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile. Pertanto, la parte chiede in via preliminare la restituzione di tutti gli interessi corrisposti, pari ad euro 9.757,62; in via subordinata, il rimborso degli interessi versati in eccedenza – ossia oltre la soglia di usura stabilita in ogni trimestre - e degli interessi legali su tale somma, dalla data del reclamo fino al soddisfo. L’intermediario precisa che il valore del TAEG espresso in contratto, pari al 24,22%, è comprensivo del costo della polizza assicurativa obbligatoria ed è stato riportato in modo trasparente per indicare gli indici di costo del finanziamento. Nel periodo in cui è stato acceso il finanziamento de quo, la normativa per il calcolo del TEG prevedeva espressamente che “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quanto derivino dell’esclusivo adempimento di obblighi di legge”, di conseguenza i costi di assicurazione non sono stati inclusi nel calcolo del TEG, valore di riferimento per la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, seguendo puntualmente i criteri di determinazione di tale tasso sanciti nelle istruzioni della Banca d’Italia (vigenti al momento della stipula del contratto), alle quali gli intermediari sono tenuti ad uniformarsi. Come emerge dalla documentazione in atti, nell’agosto 2009 Banca d’Italia emanava le nuove istruzioni per la determinazione del TEGM e – pertanto – del tasso soglia, in vigore dal 1.01.2010, ove vengono incluse nel conteggio anche “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” . L’intermediario, chiede all’Arbitro di respingere ogni pretesa formulata dalla parte ricorrente.

## **DIRITTO**

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Quanto alla domanda principale sull’usura genetica, si deve rilevare che fini della determinazione del tasso soglia, si deve far riferimento al TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), risultante dalla rilevazione dei TEG dichiarati dagli intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

***Omissis.***

Parte ricorrente, invece, erroneamente utilizza il TAEG come valore di riferimento per la verifica in ordine all'usurarietà dei tassi. Pertanto, il valore di riferimento è errato e la domanda non può che essere respinta.

***Omissis.***

Con riferimento alla domanda subordinata relativa alla restituzione di quota parte degli interessi per usura sopravvenuta non può che valere quanto segue. Come risulta dalla documentazione in atti, solo dopo la stipula del contratto è intervenuta una modifica normativa che ha riguardato la determinazione del TEGM. Le nuove istruzioni (in vigore dal 1 gennaio 2010) che sostituiscono le precedenti, includono nel conteggio del tasso di riferimento anche “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”.

***Omissis.***

Tuttavia, al momento della conclusione del contratto, la normativa allora vigente e correttamente applicata escludeva che le spese per assicurazioni e garanzie fossero ricomprese nella determinazione del TEGM, né, allo stato degli atti, le parti avevano elementi certi per prevedere una modifica del quadro normativo (che sarebbe intervenuta mesi dopo). Alla luce di queste considerazioni non appare adeguato il ricorso al rimedio civilistico di cui all'art. 1419 cod. civ., che contempla nella sostanza l'eliminazione del tasso pattuito che risulti *pro tempore* superiore alla soglia rilevata e la sua sostituzione automatica; dovendosi prospettare piuttosto l'applicazione del principio di buona fede.

Affinché l'usura sopravvenuta sia perfezionata, non è pertanto sufficiente che nei trimestri posteriori alla stipulazione del contratto il TEG del finanziamento diventi superiore al tasso di soglia dell'usura (ovvero che quest'ultimo diventi inferiore al TEG), ma è altresì richiesto che il comportamento tenuto dall'intermediario sia censurabile come scorretto, in quanto tenuto in violazione del principio di buona fede.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**